

Da: Stefano Vignando [vignando1@live.it]

Inviato: venerdì 23 settembre 2016 16.21

A: Andreotti Maurizio

Cc: Pilati Giovanni - AAS2; Cavallini Gianni; Pletti Luciano; giuseppe.vetri@aruba.it; gltiberio@libero.it

Oggetto: Pre-ricovero e Sch. Accesso all'Osp

Caro Maurizio,

un mio assistito mi ha portato in visione oggi l'allegato *modulo ... informativo* in uso presso l'Oculistica di Monfalcone; tra la doc. da *portare ...* e' citata un'incombenza per il *medico curante*: tale richiesta e' inappropriata e contra legem ... e chi l'ha a suo tempo prevista parrebbe NON conoscere la specifica normativa ...

cioe' la **legge 109/1988** che all'art. 4 recita testualmente

***Art. 4. Obblighi del medico convenzionato**

1. A garanzia dell'uniformità assistenziale in materia di ricoveri ospedalieri e della qualificazione della prestazione in termini sanitari ed economici, i medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali, **in caso di ricovero ordinario dei propri assistiti sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata ((, ove si tratti di primo ricovero in riferimento all'ospedale presso il quale il ricovero stesso avviene,)) dall'apposita scheda sanitaria prevista dalle convenzioni**, corredata dalle notizie concernenti gli eventuali accertamenti diagnostici e di laboratorio effettuati. ***

2. In caso di ricovero d'urgenza, la documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 deve essere fatta pervenire all'ospedale, per iniziativa del medico curante o a richiesta dell'ospedale stesso, entro tre giorni dal ricovero.

3. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza accerta se il medico curante e' a conoscenza del ricovero. **((Con decreto del Ministro della sanità sono regolamentate le relative procedure nonché le modalità di trasmissione della documentazione di accompagnamento nel caso di ricoveri d'urgenza in ospedali situati in regioni diverse da quella di provenienza del malato)).**

4. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti e hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze, per i provvedimenti conseguenti a norma di convenzione. **((Anche a tal fine le regioni procedono ad una adeguata riorganizzazione delle direzioni sanitarie degli ospedali)).**

5. La recidiva nell'inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale. **((5- bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, nonché quelle di cui al presente articolo sono applicabili, in quanto compatibili, agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico)).***

*** cioe' la cd. SCHEDA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE prevista dall'ACN all'art. 51 comma 9 ed All. E ...

QUINDI: **NON e' prevista la compilazione da parte del MMG in caso ad esempio di Interventi ambulatoriali o D. H.. o ricoveri programmati**

Tale problematica e' stata affrontata anche in UDMG DSE (estratto del verbale in allegato).

Inoltre e' stata coinvolta la Direzione (vedi piu' avanti) che al solito non solo non risponde ma non provvede dimostrando scarsa

considerazione per i MMG e per il ruolo del Sindacato ...

Spero che almeno Tu possa diramare una direttiva chiarificatrice e rivedere TUTTA la modulistica obsoleta e/o errata che puo' creare disorientamento negli assistiti e false aspettative nei confronti dei MMG con possibili ripercussioni negative sul prezioso rapporto di fiducia che ancora lega il paziente al *suo* MMG ...

Grazie e buon fine settimana

----- <> ----- <> -----

From: vignando1

Sent: Monday, February 29, 2016 12:35 PM

To: DG AAS. 2 ; DG Pilati Giovanni

Cc: DS ff. Cavallini ; Direttore Centrale Salute ; Assessore Salute FVG ; info@omceoudine.it ; Dir Ass. Primaria ; Dir. Centr. ; Direz. Centr- Sal.

Subject: Scheda di accesso in ospedale

Gentilissimo Direttore,
invio in allegato quanto anticipato via fax.

Cordiali saluti